



COMUNE DI SCANDIANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31/07/2007 con atto n. 70;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi dal 08/08/2007 al 23/08/2007 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 3) E' stato modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024;
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 16/02/2024 al 02/03/2024;
- 5) E' entrato in vigore il 27 febbraio 2024.

INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1: Principi della partecipazione;

CAPO II - Assemblea pubblica e bilancio partecipato

Art. 2: Assemblee pubbliche ;

Art. 3: Bilancio Partecipato;

Art. 4: Percorsi partecipativi;

CAPO III - Albo delle forme associative

Art. 5: Istituzione dell'Albo delle Associazioni;

Art. 6: Richiesta di registrazione;

Art. 7: Esame delle richieste;

Art. 8: Funzioni;

Art. 9: Cancellazione dall'Albo;

CAPO IV - Consulte e Comitati

Art.10: Istituzione;

Art. 11: Funzioni;

Art. 12: Composizione e organi;

Art. 13: Funzionamento delle Consulte e dei Comitati;

CAPO V - Proposte di iniziativa popolare

Art. 14: Istanze, Petizioni, Proposte

Art. 15: Istanze e petizioni

Art. 16: Proposta di deliberazione d'iniziativa popolare

Art. 17 Norma transitoria

Art. 18 Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principio della partecipazione

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dagli Artt. 48, 49 e 53 dello Statuto Comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
2. Il Comune di Scandiano ispira la propria azione amministrativa rendendo effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle loro espressioni associative.
3. Il Comune di Scandiano individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale e alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti iniziative e strutture.
4. L'attivazione del meccanismo partecipativo e la sua traduzione in forme progettuali e in iniziative concrete e condivise quindi sono strettamente vincolate al valore attribuito al coinvolgimento diretto della cittadinanza e all'importanza del riconoscimento del cittadino come attore consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

CAPO II - ASSEMBLEE PUBBLICHE E BILANCIO PARTECIPATO

Art. 2 Assemblee

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Comune promuove in forma pubblica, anche a livello decentrato, periodiche assemblee, aperte alla partecipazione di persone singole, di associazioni e gruppi di cittadine e cittadini interessati, di organizzazioni sindacali e di categoria, con l'obiettivo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. L'Amministrazione comunale stabilisce la data ed il luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante ogni forma di informazione o comunicazione ritenuta opportuna a favorire la più ampia partecipazione.
3. Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.
4. La partecipazione alle assemblee è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento.
5. L'A.C. Predisporre un verbale dell'incontro.

Art. 3 Bilancio partecipato

1. L'Amministrazione comunale nei mesi antecedenti l'approvazione del bilancio di previsione, organizza e attiva percorsi partecipativi aperti ai cittadini, in forma di pubblica assemblea e anche attraverso altri strumenti, con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione del bilancio di previsione del Comune.
2. L'A.C. predisporre in seguito rendicontazione delle scelte effettuate anche in accoglimento delle istanze sollevate dai cittadini pubblicandole sul primo numero utile del giornalino del Comune.

Art. 4 Percorsi Partecipativi

1. L'Amministrazione comunale può attivare e strutturare percorsi partecipativi aperti ai cittadini ed alle realtà associate del territorio (quali a puro titolo esemplificativo Agenda 21 locale, focus group, forum tematici, laboratori di quartiere, progettazioni partecipate) sui temi dello sviluppo

sostenibile, della riqualificazione urbana, della coesione sociale e più in generale su temi di forte rilevanza per tutta la comunità.

CAPO III- ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 5 - Istituzione dell'Albo delle Associazioni

1. E' istituito ai sensi dell'Art. 49, comma 2 dello Statuto Comunale l'Albo delle Associazioni che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali e sportive.
2. Possono iscriversi all'Albo comunale delle Associazioni:
 - a) gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – Runts, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
 - b) le associazioni riconosciute o non riconosciute, non iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Runts, che applicano il Codice Civile, le norme del Testo Unico delle imposte sui redditi – Tuir ed eventuali norme speciali (es. Asd - associazioni sportive dilettantistiche);
 - c) le altre forme associative e i comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.
 - d) i soggetti che hanno sede, anche se decentrata, e operano nel territorio del Comune di Scandiano;
 - e) altre forme associative e comitati, costituiti ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente;
 - f) dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano la prevalente assenza di fini di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica e un'organizzazione interna democratica, secondo le normative vigenti;
 - g) soggetti che perseguono fini e svolgono attività conformi alla Costituzione e alle leggi dello Stato nonché alle norme dell'Unione Europea e alle norme di diritto internazionale;
 - h) soggetti portatori di un interesse collettivo o produttori di servizi di interesse collettivo e che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore",
 - i) soggetti che non sono formazioni e/o associazioni politiche;
 - j) soggetti che non sono associazioni sindacali, professionali e di categoria;
 - k) soggetti che hanno gratuità delle cariche sociali ed, elezione in modo democratico, delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi.

Art. 6 Richiesta di registrazione

1. La richiesta di registrazione all'Albo, sottoscritta dal Presidente o da un rappresentante dell'Associazione, è formulata su modulo predisposto dal Comune di Scandiano e deve contenere:
 - a) denominazione e indirizzo dell'Associazione;
 - b) generalità del Presidente o del rappresentante;
 - c) dichiarazione che l'Associazione rientra tra i soggetti aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 5;
 - d) specificazione del settore o dei settori di attività dell'Associazione.
 - e) dichiarazione che la richiesta di iscrizione all'Albo ha il fine specifico di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della comunità scandianese.
2. Alla richiesta di registrazione è allegata copia dello statuto dell'Associazione e dell'atto

costitutivo o dell'accordo associativo comunque formalizzato.

Art. 7 Esame delle richieste

1. Il Dirigente competente designato dal Sindaco provvede ad esaminare le domande presentate al fine della registrazione delle Associazioni all'Albo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
2. Gli uffici amministrativi curano la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo, in collaborazione con il Dirigente.
3. Il Dirigente competente comunica all'Associazione l'avvenuta iscrizione all'Albo o la eventuale cancellazione al verificarsi delle cause di cui all'art. 9.
4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti sino al ricevimento degli stessi.

Art. 8 – Funzioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo potranno far parte delle Consulte e Comitati già presenti sul territorio.
2. Alle Associazioni competono altresì i compiti e i diritti stabiliti dal 3° comma dell'art. 49 dello Statuto Comunale:
 - a) Diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
 - b) Possibilità di consultazione sulle materie di competenza attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
 - c) Accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate da apposito Regolamento;
 - d) Motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dell'Associazione dall'Albo è disposta in caso di:
 - a) richiesta da parte della stessa Associazione;
 - b) provvedimento motivato del Dirigente per perdita di uno dei requisiti richiesti per la registrazione. All'Associazione interessata è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge;
 - c) cessazione dell'attività da parte dell'Associazione.
 - d) venga meno un requisito essenziale tra quelli elencati dall'art. 5. In tal caso l'Amministrazione assegna alla Associazione un termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi a quanto previsto dalla suddetta norma. Decorso inutilmente il termine assegnato, viene disposta la cancellazione

CAPO IV - CONSULTE E COMITATI

Art. 10 – Istituzione

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà istituire nuove Consulte o Comitati oltre a quelle già regolarmente costituite.
2. Le Consulte e i Comitati hanno, di norma in quanto compatibili, durata pari a quella della Giunta comunale che li ha istituiti.

Art. 11 – Funzioni

1. Le Consulte e i Comitati hanno funzioni di partecipazione di collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di loro competenza.
2. A tal fine esse/i svolgono funzioni consultive, di studio, di proposta e di osservazione; possono inoltre promuovere, di concerto con L'Amministrazione, incontri e dibattiti finalizzati a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini nelle materie di loro competenza.

Art. 12 Composizione e organi

1. Data la molteplicità e la differenza delle Consulte e dei Comitati da promuovere, la composizione e gli organi delle stesse saranno stabilite con l'atto di istituzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Funzionamento delle Consulte e dei Comitati

1. Le modalità di funzionamento delle Consulte e dei Comitati dovranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale con l'atto di istituzione delle stesse.

CAPO V - PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE

Art. 14 - Istanze, Petizioni, Proposte

1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio del diritto di iniziativa popolare previsto dall'art. 53 *ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE*, dello Statuto comunale.
2. Il diritto di iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di proposte di:
 - a) istanze e petizioni rivolte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco per le rispettive competenze;
 - b) deliberazioni di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione non possono essere in contrasto con la Costituzione, la Legge o lo Statuto comunale.

Art. 15 - Istanze e petizioni

1. L'istanza di cui all'articolo 53 dello Statuto comunale consiste nella domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
2. La petizione di cui all'articolo 53 dello Statuto comunale consiste nell'iniziativa attraverso cui un gruppo di cittadini rappresenta agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;
3. Le istanze e le petizioni possono essere presentate da cittadini residenti di età non inferiore a 16 (sedici) anni;
4. La petizione, deve essere presentata in forma scritta e sottoscritta da minimo 30 (trenta) residenti. Le firme, solo per le petizioni e le proposte, vengono autenticate, senza addebito di spese.
5. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate e riferite a problemi di rilevanza locale.
6. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco o al Presidente del Consiglio in base alla competenza per materia, in forma scritta e devono essere sottoscritte con l'indicazione

del nome, cognome, indirizzo di tutti i proponenti, indicando con chiarezza la/le persone a cui deve essere fornita la risposta.

7. Il Dirigente del Settore o suo dipendente incaricato, Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione, sentito il parere del Segretario Generale, individua l'organo competente a pronunciarsi, ne informa il/i proponenti, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei capigruppo.
8. Quando le petizioni sono di competenza della Giunta, i firmatari hanno diritto ad un confronto diretto con gli Assessori competenti. Quando le petizioni sono di competenza del Consiglio, i firmatari hanno diritto di esporre le loro ragioni alla Commissione consiliare di riferimento, con la presenza degli Assessori competenti.
9. Nel caso sia competente la Giunta comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore delegato; nel caso sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del Consiglio, comunicando il parere della commissione consiliare competente, che si pronuncia a maggioranza dei presenti.
10. La risposta sia per le istanze sia per le petizioni deve pervenire agli interessati entro 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.
11. Quando l'istanza o la petizione sono accolte, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
12. Le istanze e le petizioni con le rispettive risposte sono conservate presso il Settore responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione.

Art. 16 - Proposta di deliberazione d'iniziativa popolare

1. La proposta ai sensi dell'art. 53 dello Statuto comunale, consiste nell'iniziativa attraverso cui un gruppo di elettori chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già in essere.
2. Il potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta O del Consiglio comunale secondo le rispettive competenze, è riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a 150 (centocinquanta).
3. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare deve essere redatta con indicazione dell'oggetto, della motivazione, delle modalità di finanziamento ove la proposta comporti maggiori spese o minori entrate, dei riferimenti normativi pertinenti e riportare, per punti sintetici, il dispositivo.
4. I proponenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali tutti i dati e le informazioni disponibili e necessarie per la formulazione delle proposte di deliberazione facendo riferimento al Responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione.
5. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta) proponenti elettori, con firma autenticata a sensi di legge (art.14 legge n.53 del 21/03/1990 e successive modificazioni) e deve essere presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale in base alla competenza.
6. Sono condizioni di ammissibilità della proposta: la forma scritta; l'oggetto determinato e di competenza comunale; la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
7. Qualora gli organi interessati siano la Giunta o il Consiglio, le richieste saranno prese in esame entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione nel rispetto del procedimento di seguito evidenziato.
8. Sull'esistenza delle condizioni di ammissibilità decide il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione degli istituti di partecipazione, sentito il Segretario Generale entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della proposta.
9. Qualora dai riscontri effettuati venga accertata la non ammissibilità della proposta di deliberazione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, i proponenti possono apportare alla proposta di deliberazione – per una sola volta - le modifiche necessarie a conseguire la prosecuzione del procedimento. Decorso tale ultimo termine senza

che le modifiche e/o integrazioni siano state presentate, nei 30 (trenta) giorni successivi alla decisione, previa audizione di un comitato ristretto nominato dai proponenti, verranno comunicate le ragioni dell'eventuale rigetto mediante notifica o affissione all'Albo Pretorio

10. Nel caso di esito positivo del parere espresso dal Segretario Generale e dal Dirigente responsabile competente, entro i successivi 30 (trenta) giorni od ulteriori 30 (trenta) giorni nel caso in cui il Consiglio e/o la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio e/o della Giunta stessi, decidano un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio e/o della Giunta, i quali si pronunciano entro 20 (venti) giorni.

L'amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti e ne assicura adeguate forme di pubblicità.

11. Nella deliberazione saranno adeguatamente motivate le ragioni di accoglimento o rigetto. Quando la proposta è accolta, la delibera dovrà indicare gli effetti finanziari conseguenti la sua approvazione.
12. Qualora l'organo interessato alla iniziativa popolare, sia il Sindaco, lo stesso dovrà rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle richieste previa audizione di un comitato ristretto nominato dai proponenti.

Art. 17 Norma transitoria

1. Le proposte presentate antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento emendato, sono da ritenersi valide se presentano i requisiti indicati ai commi 1 e 4 dell' articolo 16, fatta salva la possibilità di integrare i requisiti mancanti qualora possibile entro il termine indicato dall'amministrazione comunale e fatta salva l'acquisizione del parere di ammissibilità di cui agli articoli precedenti.

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della Delibera consigliare di approvazione.